

forza del disposto combinato degli artt. 464 [o 472] e 468. Quest'ultimo in quanto è in esso previsto l'indennizzo del « prezzo della mano d'opera ». Così il proprietario del libro ha la proprietà del libro rilegato da altri, anche se il rilegatore ha impiegato proprio cartone e propria tela. Si fa eccezione nel caso che il lavoro si presenti con un particolare pregio (art. 470); allora prevale il lavoratore (es., rilegatura particolarmente artistica di un libro comune) (1).

Qualche osservazione ancora sull'art. 468. Qui è contemplato il puro rapporto tra materia e lavoro. Erra chi, sul punto, introduce considerazioni volte a stabilire quale sia la posizione del lavoro, ammessa o non ammessa che sia la sua qualità di *cosa* (2). Il lavoro

---

(1) Secondo il CHIRONI (*o. l. c.*) « questo è il solo caso di vero acquisto per accessione ». A questa proposizione non potremmo convenire. Ricorda il SEGRÈ (*Accessione* cit., p. 24 nota) che « lo stesso proprietario della materia specificando per altri, farà loro acquistare la cosa specificata nel caso dell'art. 470 ». Ciò, in quanto il « lavoro » è già acquistato ad altri (come oggetto, ad es., di un contratto di lavoro). Si mantiene pertanto — sia pur in guisa caratteristica — il presupposto della « collisione ».

(2) Scrive il SEGRÈ (*Accessione* cit., p. 23) che nella specificazione « nè la forma nè il lavoro si aggiungono alla cosa antica; bensì questa diventa una *nova species* per l'arte umana »; e il GORLA (*Accessione* cit., p. 154 seg.) osserva che « se la specificazione si intende come un contrapposto fra materia e lavoro, manca una cosa che si possa dire aggiunta all'altra, perchè il lavoro non è una cosa. Se poi la specificazione si intende come contrapposto fra materia e forma, questo contrapposto è assolutamente barocco, come quello che corre fra due aspetti della stessa cosa ». Il BRUGI (*Proprietà*, II, p. 373 segg.), invece, osserva che, di fronte all'art. 470 (« mano d'opera considerata come principale »), non può dubitarsi che nella specificazione il rapporto è fra due cose; per quanto possa essere una « *inelegantia iuris* » parlare del lavoro come di una cosa. Per il BIANCHI (*Corso*, IX, III, p. 634) non il lavoro (industria) è parte della cosa, ma « il prodotto dell'industria stessa, vale a dire la trasformazione che ha fatto subire alla materia convertendola in una specie nuova ». Indubbiamente il BIANCHI gira la questione, poichè ha riguardo solo a ciò che la legge chiama « la cosa che se n'è formata ». Il quesito consiste proprio nel sapere come e con quali elementi questa cosa s'è formata. Ma su questo piano è veramente difettosa l'impostazione tradizionale; perchè in nessun caso si tratta di « aggiunta » di un elemento a un altro, nè di « contrapposto », come dice il GORLA. In una impresa produttiva, lavoro (energie lavorative, arte) e capitale (materie) non vengono già riuniti o contrapposti. Il momento accentratore è quello dell'impresa: attraverso quella i vari fattori produttivi contribuiscono al risultato, trasfondendosi in esso. Ora, questo fenomeno è perfettamente uguale in ogni caso. Anche all'infuori del problema giuridico partico-